



**CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 8 novembre 2013
(OR. en)**

15900/13

**SPG 19
WTO 297
DELECT 79**

NOTA DI TRASMISSIONE

Origine:	Jordi AYET PUIGARNAU, Direttore, per conto del Segretario Generale della Commissione europea
Data:	30 ottobre 2013
Destinatario:	Uwe CORSEPIUS, Segretario Generale del Consiglio dell'Unione europea
n. doc. Comm.:	C(2013) 7167 final
Oggetto:	Regolamento delegato (UE) n. .../. della Commissione del 30.10.2013 che modifica gli allegati I, II e IV del regolamento (UE) n 978/2012 relativo all'applicazione di un sistema di preferenze tariffarie generalizzate

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento C(2013) 7167 final.

All.: C(2013) 7167 final



Bruxelles, 30.10.2013
C(2013) 7167 final

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) N. .../.. DELLA COMMISSIONE

del 30.10.2013

**che modifica gli allegati I, II e IV del regolamento (UE) n 978/2012 relativo
all'applicazione di un sistema di preferenze tariffarie generalizzate**

RELAZIONE

1. CONTESTO DELL'ATTO DELEGATO

Il sistema delle preferenze generalizzate (SPG) dell'UE, che offre un accesso preferenziale al mercato dell'UE, assiste dal 1971 i paesi in via di sviluppo nei loro sforzi per ridurre la povertà e promuovere il buon governo e lo sviluppo sostenibile, aiutandoli a generare entrate supplementari tramite il commercio internazionale. Il regolamento (UE) n. 978/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (regolamento SPG) concentra le preferenze SPG sui paesi più bisognosi per riflettere meglio l'attuale panorama economico e commerciale mondiale.

L'articolo 3 del regolamento SPG stabilisce che si modifichi l'elenco dei paesi ammissibili per tenere conto dei cambiamenti nello stato internazionale o nella classificazione dei paesi. La Croazia è divenuta membro dell'Unione europea il 1° luglio 2013. Il Sud Sudan è divenuto uno Stato indipendente ed è stato aggiunto all'elenco dei paesi meno sviluppati. Tali modifiche devono essere di conseguenza riportate nei rispettivi allegati del regolamento SPG.

L'articolo 4, paragrafo 1, lettera a), del regolamento SPG stabilisce che un paese classificato dalla Banca mondiale come paese a reddito alto o medio-alto nel corso di tre anni consecutivi non può beneficiare delle preferenze previste dal regime generale dell'SPG. Cina, Ecuador, Maldive e Thailandia sono stati classificati dalla Banca mondiale come paesi a reddito medio-alto nel 2011, 2012 e 2013. Essi pertanto non soddisfano più i criteri necessari per beneficiare del regime generale SPG: occorre quindi riportare tale modifica negli allegati.

Le Maldive non sono più incluse nell'elenco dei paesi meno sviluppati e il regolamento (UE) n. 1127/2010 della Commissione stabilisce che le Maldive siano depennate dall'elenco dei paesi beneficiari dell'EBA a partire dal 1° gennaio 2014.

Il regolamento (UE) n. 607/2013 ha abrogato la revoca temporanea dell'accesso del Myanmar/Birmania alle preferenze tariffarie dell'SPG. I rispettivi allegati del regolamento SPG vanno di conseguenza modificati per permettere al Myanmar/Birmania di beneficiare delle preferenze SPG.

2. CONSULTAZIONI PRECEDENTI L'ADOZIONE DELL'ATTO

La Commissione ha utilizzato i dati statistici dettagliati sulla classifica delle economie per reddito nazionale lordo (RNL) pro capite forniti dalla Banca mondiale

In conformità al paragrafo 4 dell'intesa comune sugli atti delegati tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione europea, sono state svolte consultazioni appropriate e trasparenti in merito al presente atto delegato, anche a livello di esperti. Il gruppo di esperti della Commissione sul sistema di preferenze generalizzate è stato consultato nella riunione tenutasi il 28 giugno 2013 e tramite comunicazioni elettroniche durante i mesi di giugno e luglio 2013.

3. ELEMENTI GIURIDICI DELL'ATTO DELEGATO

L'articolo 3, paragrafo 2, l'articolo 5, paragrafo 3, e l'articolo 17, paragrafo 2, del regolamento SPG conferiscono alla Commissione il potere di adottare atti delegati per modificare rispettivamente gli allegati I, II e IV.

La modifica proposta intende modificare detti allegati come segue.

La Croazia sarà depennata dall'allegato I.

Il Sud Sudan sarà incluso negli allegati I, II e IV.

Cina, Ecuador e Thailandia saranno depennati dall'allegato II.

Le Maldive saranno depennate dagli allegati II e IV.

Birmania/Myanmar sarà depennato dalla tabella dell'allegato I "*Paesi beneficiari del sistema di cui all'articolo 3, per i quali il sistema è stato temporaneamente revocato per tutti o per alcuni prodotti originari di tali paesi*", dalla tabella dell'allegato II "*Paesi beneficiari del regime generale di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera a), per i quali tale regime è stato temporaneamente revocato per tutti o per alcuni prodotti originari di tali paesi*" e dalla tabella dell'allegato IV, "*Paesi beneficiari del regime speciale a favore dei paesi meno sviluppati di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera c), per i quali tal regime è stato temporaneamente revocato per tutti o per alcuni prodotti originari di tali paesi*".

Al fine di garantire la trasparenza per gli operatori gli allegati I, II e IV del regolamento SPG sono sostituiti da nuovi allegati aggiornati.

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) N. .../.. DELLA COMMISSIONE

del 30.10.2013

che modifica gli allegati I, II e IV del regolamento (UE) n 978/2012 relativo all'applicazione di un sistema di preferenze tariffarie generalizzate

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 978/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, relativo all'applicazione di un sistema di preferenze tariffarie generalizzate e che abroga il regolamento (CE) n. 732/2008 del Consiglio¹, in particolare l'articolo 3, paragrafo 2, l'articolo 5, paragrafo 3, e l'articolo 17, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) L'articolo 3 del regolamento EU n. 978/2012 stabilisce che l'elenco di paesi ammissibili va modificato per tenere conto dei cambiamenti nello stato internazionale o nella classificazione dei paesi. L'elenco dei paesi ammissibili figura nell'allegato I di tale regolamento.
- (2) L'articolo 4 del regolamento (UE) n. 978/2012 stabilisce i criteri per la concessione delle preferenze tariffarie previste dal regime generale del sistema di preferenze generalizzate (SPG). In base a detti criteri un paese che è stato classificato dalla Banca mondiale come paese a reddito alto o medio-alto nel corso di tre anni consecutivi non può beneficiare di tali preferenze. L'elenco dei paesi beneficiari del regime generale dell'SPG figura nell'allegato II di tale regolamento.
- (3) L'articolo 17, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 978/2012 stabilisce che un paese beneficia delle preferenze tariffarie nell'ambito del regime speciale per i paesi meno sviluppati (EBA) se è definito dall'ONU come paese meno sviluppato. L'elenco dei paesi beneficiari EBA figura nell'allegato IV di tale regolamento.
- (4) La Repubblica di Croazia (nel seguito "Croazia") è divenuta membro dell'Unione europea il 1° luglio 2013. La Croazia va pertanto depennata dall'allegato I.
- (5) La Repubblica del Sud Sudan (nel seguito il "Sud Sudan") è divenuta uno Stato indipendente. Il 14 luglio 2011 l'Assemblea generale delle Nazioni Unite ha adottato la risoluzione A/RES/65/308 che riconosce il Sud Sudan come membro delle Nazioni Unite. Il 18 dicembre 2012 l'Assemblea generale delle Nazioni Unite ha adottato la risoluzione A/RES/67/136 con la quale il Sud Sudan è stato aggiunto all'elenco dei paesi meno sviluppati. Il Sud Sudan va pertanto incluso negli allegati I, II e IV.

¹ GUL 303 del 31.10.2012, pag. 1.

- (6) Il regolamento (UE) n. 607/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 giugno 2013, che abroga il regolamento (CE) n. 552/97 del Consiglio che revoca temporaneamente l'accesso alle preferenze tariffarie generalizzate per il Myanmar/Birmania² ha abrogato la revoca temporanea dell'accesso del Myanmar/Birmania al sistema di preferenze tariffarie generalizzate (SPG). Il Myanmar/Birmania va pertanto depennato dalla tabella di cui all'allegato I che elenca i "Paesi beneficiari del sistema di cui all'articolo 3, per i quali il sistema è stato temporaneamente revocato per tutti o per alcuni prodotti originari di tali paesi", dalla tabella di cui all'allegato II che elenca i "Paesi beneficiari del regime generale di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera a), per i quali tale regime è stato temporaneamente revocato per tutti o per alcuni prodotti originari di tali paesi" e dalla tabella di cui all'allegato IV che elenca i "Paesi beneficiari del regime speciale a favore dei paesi meno sviluppati di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera c), per i quali tale regime è stato temporaneamente revocato per tutti o per alcuni prodotti originari di tali paesi".
- (7) La Repubblica popolare cinese (nel seguito "Cina"), la Repubblica dell'Ecuador (nel seguito "Ecuador"), la Repubblica delle Maldive (nel seguito "Maldive") e il Regno di Thailandia (nel seguito "Thailandia") sono stati classificati dalla Banca mondiale come paesi a reddito medio-alto nel 2011, 2012 e 2013. Cina, Ecuador, Maldive e Thailandia vanno di conseguenza depennati dall'allegato II a decorrere da un anno dopo la data di entrata in vigore del presente regolamento.
- (8) Il regolamento (UE) n. 1127/2010 della Commissione³ istituisce un periodo di transizione di tre anni per rimuovere le Maldive dal regime speciale per i paesi meno sviluppati "Tutto tranne le armi" (EBA) e stabilisce la cancellazione delle Maldive dall'elenco dei paesi beneficiari dell'EBA a partire dal 1° gennaio 2014. Le Maldive vanno pertanto depennate dall'allegato IV.
- (9) L'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento SPG fornisce ai paesi beneficiari dell'SPG e agli operatori economici il tempo di adattarsi correttamente al cambiamento di stato del paese in relazione al sistema. Detto periodo va indicato per ciascun paese beneficiario dell'SPG interessato nel rispettivo allegato del regolamento (UE) n. 978/2012,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (UE) n. 978/2012 è così modificato:

Gli allegati I, II e IV del regolamento (UE) n. 978/2012 sono sostituiti dagli allegati del presente regolamento.

- (1) L'allegato I è sostituito dal testo riportato nell'allegato I del presente regolamento;

² GUL 181 del 29.6.2013, pag. 13.

³ Regolamento (UE) n. 1127/2010 della Commissione, del 3 dicembre 2010, che fissa un periodo transitorio per depennare la Repubblica delle Maldive dall'elenco dei paesi beneficiari del regime speciale a favore dei paesi meno sviluppati, come previsto dal regolamento (CE) n. 732/2008 del Consiglio relativo all'applicazione di un sistema di preferenze tariffarie generalizzate per il periodo dal 1° gennaio 2009 al 31 dicembre 2011 (GU L 318 del 4.12.2010, pag. 15).

- (2) l'allegato II è sostituito dal testo riportato nell'allegato II del presente regolamento;
- (3) l'allegato IV è sostituito dal testo riportato nell'allegato III del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2014.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30.10.2013

Per la Commissione
Il presidente
José Manuel BARROSO